

Assicurazione RC Professionale e Cyber Risk
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia assicurativa: Lloyd's Insurance Company S.A.
 Prodotto: AFB MediaTech®
 Data di aggiornamento del DIP Aggiuntivo Danni: 20 Maggio 2020
 Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. È soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: www.lloydsbrussels.com

E-mail: lloydsbrussels@lloyds.com

Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

E-mail: informazioni@lloyds.com

Telefono: +39 02 6378 8870

Il patrimonio azionario di Lloyd's Insurance Company S.A. è di EUR 201.412.500,00, ed è interamente capitale sociale. Il requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a EUR 23.686.189,54 e l'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR è pari a EUR 169.168.344,09. Il coefficiente di solvibilità della società è pari al 714%. Il suo requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a EUR 5.921.547,39 e l'ammontare dei fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR è di EUR 165.615.415,66. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. è disponibile su www.lloydsbrussels.com/about/lloyds-brussels-hub/.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni relativamente alle garanzie prestate. L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente


Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO: Non vi sono opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

GARANZIA POSTUMA OPZIONALE

In caso di cessazione della presente assicurazione, per qualsiasi motivo, ad eccezione che per mancato pagamento del premio, il Contraente, avrà il diritto, previo il pagamento di un premio aggiuntivo così come indicato nella Scheda di Polizza, di ottenere una copertura per un Periodo di Garanzia Postuma con riguardo al periodo di tempo indicato nella Scheda di Polizza, in relazione a Richieste di Risarcimento sollevate nei confronti dell'Assicurato - e comunicate per iscritto all'Assicuratore - nel corso del Periodo di Garanzia Postuma. Il premio addizionale per il Periodo di Garanzia Postuma - a pena di invalidità ed inoperatività dell'estensione - dovrà essere versato entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione della presente Polizza. L'acquisto del Periodo di Garanzia Postuma non andrà ad aumentare il Massimale Aggregato o qualsivoglia sottolimita previsto dalla presente Polizza. Il premio supplementare da corrispondere ai sensi della presente estensione s'intende interamente goduto al momento del suo pagamento e non sarà rimborsabile qualora il Contraente, per qualsivoglia ragione, dovesse recedere dal contratto anzitempo.

<p>ESTENSIONE DI COPERTURA ASSICURATIVA</p> <p>ACQUISIZIONI DI NUOVE SOCIETA' CONTROLLATE</p>	<p>Qualora nel corso di durata del Periodo di Assicurazione, il Contraente, o qualsiasi Società Controllata, acquisisca un'altra società le cui entrate siano superiori del quindici per cento (15%) rispetto alle entrate annuali del Contraente, considerando i quattro trimestri antecedenti l'inizio del Periodo di Assicurazione, sarà garantita copertura ai sensi di Polizza per un periodo massimo di sessanta (60) giorni, ma solo ed esclusivamente per le Richieste di Risarcimento che dovessero sorgere per atti, omissioni, incidenti od eventi commessi successivamente a tale acquisizione. Dopo il decorso del suddetto termine, <u>sarà garantita la copertura ai sensi di Polizza solo qualora l'Assicurato invii all'Assicuratore apposita comunicazione scritta dell'acquisizione ed ottenga il consenso scritto dell'Assicuratore all'estensione della copertura assicurativa, previo il versamento del premio addizionale indicato dall'Assicuratore.</u></p>
<p>ESTENSIONE DI COPERTURA ASSICURATIVA FUSIONI O CONSOLIDAZIONI</p>	<p>Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione il Contraente si consolidi o si fondi con o sia acquisito da altro soggetto giuridico, o ceda oltre il 50 (cinquanta) % del proprio patrimonio ad altro soggetto giuridico, la presente Polizza rimarrà valida ed efficace, ma solo esclusivamente in relazione alla copertura riguardo gli atti od incidenti che siano avvenuti antecedentemente alla data della detta consolidazione, cessione, fusione o acquisizione. Resta inteso che rimarrà esclusa dalla presente copertura qualsiasi altra Richiesta di Risarcimento o Perdita, <u>a meno che il Contraente, prima di tale consolidazione, cessione, fusione o acquisizione, non abbia inviato apposita comunicazione per iscritto all'Assicuratore ed abbia effettuato il pagamento dell'eventuale premio addizionale richiesto dall'Assicuratore per l'estensione di copertura.</u></p>
<p> Che cosa NON è assicurato?</p>	
<p>Rishi esclusi</p>	<p>Ad integrazione di quanto dichiarato nel DIP Danni, la copertura prevista dalla presente Assicurazione non si applica a Richieste di Risarcimento o Perdite derivanti da:</p> <p>X atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti, commessi o avvenuti prima della data di decorrenza della Polizza:</p> <ol style="list-style-type: none"> di cui qualsiasi soggetto di cui al Gruppo di Controllo fosse a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente sospettare alla Data di Continuità; oppure in relazione al quale ogni Assicurato abbia dato precedente comunicazione di una Circostanza che potesse condurre ad una Richiesta di Risarcimento o Perdita, ad un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore, considerando tra le seguenti, la data precedente: <ol style="list-style-type: none"> data di decorrenza della Polizza; in caso di rinnovo della Polizza, data di decorrenza della prima copertura consecutiva emessa dall'Assicuratore in rinnovo o sostituzione della presente Polizza; <p>X atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della Sicurezza Informatica o Violazione della Sicurezza, commessi o avvenuti prima della data di decorrenza della Polizza:</p> <ol style="list-style-type: none"> di cui qualsiasi soggetto di cui al Vertice Aziendale fosse a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente sospettare alla Data di Continuità o prima di essa che tale atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza nella Sicurezza Informatica, o Violazione della Sicurezza potesse essere presupposto per una Richiesta di Risarcimento o Perdita (restando inteso che la presente esclusione si applicherà, escludendole dalla copertura, anche a Richieste di Risarcimento o Perdite inerenti o derivanti da circostanze, fatti, eventi, atti, errori, omissioni, incidenti, malfunzionamenti etc. menzionati o riportati nel questionario predisposto per la stipulazione della Polizza); oppure in relazione ai quali ogni Assicurato abbia dato comunicazione di una Circostanza che potesse condurre ad una Richiesta di Risarcimento o Perdita, ad un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore considerando tra le seguenti, la data più antecedente: <ol style="list-style-type: none"> data di decorrenza della Polizza; in caso di rinnovo della Polizza, data di decorrenza della prima copertura consecutiva emessa dall'Assicuratore in rinnovo o sostituzione della Polizza; <p>X violazione di :</p> <ol style="list-style-type: none"> garanzie o dichiarazioni esplicite, fatta eccezione per gli accordi di prestare la propria opera con ragionevole cura e competenza e in conformità agli ordinari standard qualitativi di settore applicabili, ovvero per violazioni di qualsiasi obbligo implicito in materia di qualità, sicurezza o idoneità, ovvero per violazione di qualsiasi altra obbligazione contrattuale che vada oltre un ragionevole obbligo esplicito o implicito di lavorare con ordinaria cura e competenza e in conformità agli standard di settore applicabili; oppure garanzie o promesse di risparmio sui costi, profitti o recupero degli investimenti; oppure tempistica nel completamento o nell'esecuzione entro un periodo di tempo convenuto (ma tale esclusione non si applica qualora il ritardo o il mancato adempimento sia conseguenza di un atto negligente, un errore o un'omissione commessa nel corso della fornitura di Servizi Professionali o Servizi Tecnologici, a condizione che l'Assicurato abbia compiuto con diligenza tutti gli sforzi per

completare o eseguire i Servizi Professionali o Servizi Tecnologici);

X costi o spese che l'Assicurato, il richiedente o i terzi abbiano sostenuto o debbano sostenere per:

1. la ristampa, il ritiro o richiamo, la rimozione o lo smaltimento di Materiale Media, compresi gli strumenti e i prodotti contenenti tale Materiale Media; oppure
2. il ritiro, il ritiro o richiamo, l'ispezione, la modifica, la sostituzione, la riproduzione, la rimozione o lo smaltimento di:
 - (a) Prodotti Tecnologici, compresi i prodotti o altri beni di terzi che incorporano i Prodotti Tecnologici;
 - (b) prodotti che derivino da (o incorporino i) risultati di Servizi Professionali o i Servizi Tecnologici; oppure
 - (c) prodotti o altri beni in relazione ai quali sono eseguiti Servizi Professionali o i Servizi Tecnologici; tuttavia, tale esclusione non si applica a Richieste di Risarcimento di terzi per la perdita conseguente alla mancata disponibilità ed utilizzabilità da parte dei medesimi di tale Materiale Media o dei Prodotti Tecnologici, o per perdita conseguente alla mancata disponibilità ed utilizzabilità da parte di tali terzi dei prodotti di cui alle lettere (b) e (c) che precedono;

X pretese connesse a:

1. Richieste di Risarcimento presentate da un'impresa o una società commerciale o altro soggetto giuridico nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al quindici per cento (15%) ovvero presentate da qualsivoglia società (controllata, correlata o consorella) o da altra organizzazione che detenga oltre il quindici per cento (15%) dell'Assicurato; o derivanti o risultanti da attività svolte dall'Assicurato in qualità di amministratore, partner, socio, direttore generale, dirigente, amministratore fiduciario o *trustee* o dipendente di qualsiasi associazione di categoria, organizzazione caritatevole, ente, società o attività commerciale diversa da quella dell'Assicurato; ovvero
2. Servizi Professionali, Attività Pubblicitarie o Servizi Tecnologici ovvero Prodotti Tecnologici forniti a qualsiasi società che vengano utilizzati, gestiti o controllati da un Assicurato o nella quale ciascun Assicurato abbia una partecipazione superiore al quindici per cento (15%); o in cui un Assicurato agisca in qualità di dirigente o amministratore, anche di fatto;

X pretese connesse ad effettiva o presunta (a) distribuzione illecita di e-mail, spamming, messaggistica istantanea, messaggi di testo, sms o simili, (b) illecita attività di telepromozione, o (c) attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video, qualora vengano svolte dall'Assicurato o per conto di quest'ultima;

X pretese connesse ad effettivi o presunti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di qualsivoglia dirigente o responsabile dell'Assicurato, se la Richiesta di Risarcimento venga presentata dall'Assicurato, da una sua Società Controllata, da altro soggetto nella propria qualità di direttore, dirigente, responsabile, azionista, socio o dipendente dell'Assicurato o di una sua Società Controllata.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto dichiarato nel DIP Danni si rappresenta quanto segue.

! Acquisizioni di nuove Società Controllate

Qualora nel corso di durata del Periodo di Assicurazione, il Contraente, o qualsiasi Società Controllata, acquisisca un'altra società le cui entrate siano superiori del quindici per cento (15%) rispetto alle entrate annuali del Contraente, considerando i quattro trimestri antecedenti l'inizio del Periodo di Assicurazione, sarà garantita copertura ai sensi di Polizza per un periodo massimo di sessanta (60) giorni, ma solo ed esclusivamente per le Richieste di Risarcimento che dovessero sorgere per atti, omissioni, incidenti od eventi commessi successivamente a tale acquisizione. Dopo il decorso del suddetto termine, sarà garantita la copertura ai sensi di Polizza solo qualora l'Assicurato invii all'Assicuratore apposita comunicazione scritta dell'acquisizione ed ottenga il consenso scritto dell'Assicuratore all'estensione della copertura assicurativa, previo il versamento del premio addizionale indicato dall'Assicuratore.

! Fusioni o Consolidazioni

Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione il Contraente si consolidi o si fondi con o sia acquisito da altro soggetto giuridico, o ceda oltre il 50 (cinquanta) % del proprio patrimonio ad altro soggetto giuridico, la Polizza rimarrà valida ed efficace, ma solo esclusivamente in relazione alla copertura riguardo gli atti od incidenti che siano avvenuti antecedentemente alla data della detta consolidazione, cessione, fusione o acquisizione. Resta inteso che rimarrà esclusa dalla presente copertura qualsiasi altra Richiesta di Risarcimento o Perdita, a meno che il Contraente, prima di tale consolidazione, cessione, fusione o acquisizione, non abbia inviato apposita comunicazione per iscritto all'Assicuratore ed abbia effettuato il pagamento dell'eventuale premio addizionale richiesto dall'Assicuratore per l'estensione di copertura.

! L'Assicuratore non sarà tenuto a fornire copertura, non sarà obbligato ad indennizzare alcun sinistro o a fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di qualsivoglia sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'Assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle

Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

! SURROGA - RIVALSA

Per ogni pagamento effettuato a termini di questo contratto l'Assicuratore subentra nei diritti e nelle azioni spettanti all'Assicurato (sia che l'Assicurato sia stato o meno interamente risarcito della perdita effettiva) per il recupero di quanto pagato.

L'Assicuratore non eseguirà rivalsa nei confronti dei professionisti facenti parte della società assicurata, dei dipendenti e collaboratori, dei dirigenti nonché di tutti i collaboratori dell'Assicurato, tranne nei casi in cui uno di questi ultimi abbia commesso azioni od omissioni dolosi o comunque intenzionali.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

Regole Generali:

Qualsivoglia notifica o comunicazione - ad eccezione di quanto previsto per i **Servizi per la Gestione di una Violazione dei Dati** di cui *infra* -, deve essere effettuata attraverso i contatti indicati nella Sezione "Comunicazioni delle Richieste di Risarcimento, Perdite o Circostanze" della Scheda di Polizza all'indirizzo e-mail:

PEROW.claims@beazley.com

L'Assicurato dovrà comunicare all'Assicuratore qualsivoglia Richiesta di Risarcimento pervenuta, a pena di decadenza, non appena possibile, e in ogni caso entro (i) 30 giorni dalla cessazione del Periodo di Assicurazione, o (ii) del termine del Periodo di Garanzia Postuma (ove applicabile).

Con riferimento ai Servizi per la Gestione di una Violazione dei Dati:

L'Assicurato dovrà comunicare all'Assicuratore, attraverso il **BBR Service Team**, ogni reale o sospetta Violazione dei Dati o Violazione della Sicurezza, non appena ne avrà avuto conoscenza al seguente indirizzo e-mail:

BBRitalia@beazley.com

o alternativamente contattando il **call center** al numero **+39 06 94 800 813**

e, in ogni caso, entro 30 giorni dal decorso del termine del Periodo di Assicurazione.

Assistenza diretta/in convenzione:

In caso di una **Violazione dei Dati** o di una **Violazione della Sicurezza** l'Assicurato dovrà avvalersi del **Servizio per la Gestione di una Violazione dei Dati** fornito da un team dedicato di professionisti convenzionati - indicati nell'**Appendice Informativa** (consultabile anche online www.beazley.com/cyberservices) - ed esperti nelle violazioni informatiche che assisterà l'Assicurato - tramite contratto concluso tra l'Assicurato e il fornitore stesso - lungo l'intero processo di indagine sull'incidente e di risposta alle violazioni.

I professionisti emetteranno fattura all'Assicurato il quale la inoltrerà all'Assicuratore per il pagamento - alle condizioni e limitazioni previste nelle Condizioni di Assicurazione - dei servizi erogati dai suddetti professionisti.

Gestione da parte di altre imprese: Non vi sono altre Compagnie che si occupano della gestione dei sinistri.

Prescrizione:

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Obblighi dell'impresa

L'Assicuratore, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione ai fini istruttori, provvederà alla formulazione di una congrua e motivata offerta per l'indennizzo o a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare una offerta. La liquidazione del Sinistro sarà effettuata entro 60 giorni lavorativi a decorrere dall'accettazione dell'offerta di risarcimento.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Il premio è comprensivo di imposta.
Rimborso	Ove l'Assicuratore eserciti la facoltà di recesso prevista dal contratto di assicurazione in caso di sinistro, quest'ultimo restituirà al contraente la frazione del premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso al netto dell'imposta e delle spese amministrative per l'emissione del contratto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle già fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Al contratto si applica la disciplina legale in materia di risoluzione.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a professionisti, aziende appartenenti al settore tecnologico, ICT e Media



Quali costi devo sostenere?

Il premio pagato dal Contraente è comprensivo delle provvigioni riconosciute agli intermediari dell'intera filiera. La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 32,5%.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>I reclami vanno presentati per iscritto a:</p> <p>Servizio Reclami Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano Fax: +39 02 6378 8857 E-mail: servizioreclami@lloyds.com o servizioreclami@pec.lloyds.com</p> <p>Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) di calendario dal presentazione del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dal presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:</p> <p>IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel.: +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero) Fax : +39 06 42133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.</p> <p>I reclami di competenza IVASS possono anche essere presentati alla FSMA (Autorités de surveillance des marches financiers) www.fsma.be</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione è uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) al fine di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo. La mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita è una modalità alternativa di risoluzione delle controversie regolata dalla Legge n. 162/2014, che ha introdotto l'obbligo di tentare una conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento di somme inferiori a € 50.000,00, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET individuabile accedendo al sito Internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AEREA, NE' UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.